



# CAMERA PENALE DI CAGLIARI

Aldo Marongiu  
*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*



## II DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE di CAGLIARI

-Vista la comunicazione prot. 390/2016 U del Presidente del Tribunale di Sorveglianza secondo cui:

1)il diniego del diritto all'astensione del difensore nell'udienza del 24 maggio 2016 costituirebbe applicazione del principio giurisprudenziale sancito dalla Cassazione con la Sent. n. 6891/2015:

2)non si tratterebbe di decisione volta a sminuire il ruolo del difensore, mentre il Tribunale continuerà a esercitare le proprie prerogative nel rispetto del diritto e senza subire condizionamenti;

3)il deliberato della Camera Penale sarebbe irragionevole, sproporzionato e abnorme;

-Ritenuto che le considerazioni svolte nel detto comunicato sono connotate da intrinseca gravità, dimostrano totale spregio del contraddittorio e della dialettica, e sono frutto di opinioni giuridiche inesatte ed ingiustificate;

-Considerato, infatti, che la Sentenza n. 6891/2015 della I Sez. Penale, citata nel comunicato del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, non solo è inconferente nel caso di specie, ma è persino superata dalla Sentenza SSUU 15332/2015, nonché dall'orientamento giurisprudenziale successivamente formatosi (*ex multis*, 35820/15; 13668/16; 22797/16) costituente ormai *jus receptum*;

-Rilevato che l'applicabilità del principio sancito da SSUU 15332/2015 ai giudizi dinanzi ai Tribunali di Sorveglianza è comprovato persino dall'ampia diffusione data al principio stesso sui siti Web istituzionali (vedasi, a puro titolo di esempio, il sito del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, ove si ribadisce il diritto del difensore all'astensione citando Cass. 35820/15);

-Ritenuto che l'approccio del Tribunale di Sorveglianza disattenda le indicazioni delle SSUU e della giurisprudenza di legittimità e merito, ed appaia irrispettoso dei diritti delle parti e dei limiti –anche costituzionali– della funzione giurisdizionale;

-Evidenziato che tutto ciò indica una conduzione del processo non connotata dal rispetto dei diritti delle parti e delle regole procedurali;

-Ribadito che la Camera Penale di Cagliari non si è mai sottratta al dibattito ed alla discussione delle problematiche processuali su un piano di reciproco rispetto e parità;

tutto ciò considerato

#### IL DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE DI CAGLIARI

pur considerate le motivazioni addotte dal Tribunale di Sorveglianza, conferma la riprovazione dei gravi comportamenti censurati nonché l'adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza dei toni e delle iniziative assunti;

#### DELIBERA

di ribadire l'invito a tutte le Autorità competenti, comprese quelle destinatarie del comunicato del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, di intervenire immediatamente e con forza al fine di interrompere simili arbitrarie ed illegittime prassi processuali;

#### DELIBERA

di inoltrare copia della presente al COA con espressa richiesta di convocazione dell'Assemblea degli iscritti per deliberare le iniziative da assumere;

#### DISPONE

La pubblicazione del comunicato del Presidente del Tribunale di Sorveglianza e della presente delibera sul sito WEB della Camera penale di Cagliari, nonché la richiesta di pubblicazione sul sito WEB della UCPI;

Cagliari, 14 giugno 2016

Il Segretario

Avv. Giuseppe Ledda

Il Presidente

Avv. Rodolfo Meloni